



COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER LA PUBBLICITA'

(d.Lgs. 15/12/1997, n°446, art. 62)

LEGENDA TITOLI:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Ambito e finalità del Regolamento
Articolo 2	Oggetto del Regolamento

TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 3	Disciplina generale
4	Domanda per il rilascio del Titolo Autorizzativo
5	Rilascio del Titolo Autorizzativo
6	Uso del Titolo Autorizzativo
7	Obblighi del titolare del Titolo Autorizzativo
8	Rinnovo del Titolo Autorizzativo
9	Revoca del Titolo Autorizzativo

TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Articolo 10	Tipologia
11	Insegna di esercizio
12	Preinsegna
13	Sorgente Luminosa
14	Cartello
15	Striscione, locandina e stendardo
16	Segno orizzontale reclamistico
17	Impianto pubblicitario di servizio
18	Impianto di pubblicità o propaganda
19	Sorgente acustica
20	Pubblicità con veicoli
21	Pubblicità varia

TITOLO IV MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 22	Dimensioni e caratteristiche
-------------	------------------------------

TITOLO V DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23	Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o di interesse storico ed artistico
24	Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
25	Riduzione del canone
26	Esenzione del canone

TITOLO VI TARIFFE

Articolo 27	Criteri di determinazione del canone
28	Luogo di installazione
29	Installazioni permanenti e temporanee
30	Tariffa per le installazioni permanenti, temporanee e senza installazioni

TITOLO VII**CANONE**

Articolo 31	Soggetti obbligati al pagamento del canone
32	Modalità di applicazione del canone in caso di installazioni
33	Pagamento del canone

TITOLO VIII**SANZIONI**

Articolo 34	Sanzioni pecuniarie per la pubblicità
35	Interessi
36	Sanzioni Amministrative

TITOLO IX**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 37	Autorizzazioni in corso
38	Organi competenti
39	Rinvio
40	Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1 - Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, come previsto dall'art. 62 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997.

2 - Il Regolamento disciplina le modalità di applicazione del canone, il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente; individua i mezzi pubblicitari per l'installazione dei quali deve essere richiesta l'autorizzazione, i criteri di determinazione del canone, le esclusioni e agevolazioni, i termini e le modalità per il pagamento, i rimborsi, le procedure di verifica delle violazioni e le sanzioni applicabili.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie in genere e quelle che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.

2 - Il regolamento si applica ai mezzi pubblicitari installati o diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

3 - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

4 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

5 - Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 3 - Disciplina Generale

1 - Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2 - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 36.

3 - Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta dagli agenti comunali.

4 - Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate al comma 3 dell'art. 36 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 4 - Domanda per il rilascio del Titolo Autorizzativo

1 - Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta all'Ufficio S.U.A.P. del Comune in ottemperanza al disposto di cui alla L.R. 3/2008.

2 - La domanda deve essere predisposta utilizzando i moduli S.U.A.P. disponibile anche presso il sito internet della Regione Sardegna www.suapsardegna.it., corredata di tutti gli allegati necessari.

3 - La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

4 - Chiunque intende effettuare, anche temporaneamente, pubblicità senza alcuna installazione, utilizzando le altre forme previste dal regolamento, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta all'Ufficio Tributi del Comune precisando, oltre a tutte le informazioni anagrafiche, tipologia, durata e ogni altra ulteriore informazione eventualmente necessaria ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto.

Art. 5 - Rilascio del Titolo Autorizzativo

1 - Per le autorizzazioni di cui al punto 1 del precedente articolo 4 l'ufficio S.U.A.P., acquisiti i pareri del comando di Polizia Municipale e del Funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale, con provvedimento finale rilascia il Titolo Autorizzativo.

2 - Qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari avvenga su spazi ed aree pubbliche, il suddetto provvedimento unico vale anche come concessione subordinatamente all'acquisizione, in sede di conferenza dei servizi, dei pareri favorevoli degli uffici competenti (Polizia Municipale, S.U.E.P, Ufficio Tecnico, S.U.A.P.).

3 - Per le autorizzazioni di cui al punto 4 del precedente articolo 4 l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Tributi.

Art. 6 - Uso del Titolo Autorizzativo

1 - Salvo i casi di cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

2 - L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate con provvedimento finale.

3 - Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

4 - Al mancato adempimento di cui al comma precedente, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi provvederà il Comune riaddebitando i costi dell'intervento.

Art. 7 - Obblighi del titolare del Titolo Autorizzativo

1 - Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo Titolo Autorizzativo concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.

2 - E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel Titolo Autorizzativo;
- provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonché in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e 4 del precedente art. 6.

3 - Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

Art. 8 - Rinnovo del Titolo Autorizzativo

1 - Almeno 15 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art. 9 - Revoca del Titolo Autorizzativo

1 - L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2 - L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, ovvero è in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3 - La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

4 - La revoca della autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art. 10 - Tipologia

1 - Agli effetti del presente regolamento, le tipologie pubblicitarie sono :

- a - le insegne d'esercizio;
- b - le preinsegne;
- c - le sorgenti luminose;
- d - i cartelli;
- e - gli striscioni, le locandine e gli standardi;
- f - i segni orizzontali reclamistici;
- g - gli impianti pubblicitari di servizio;
- h - gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i - le sorgenti acustiche;
- l - pubblicità con veicoli.
- m - pubblicità varia

Art. 11 - Insegna di esercizio

1 - Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 12 - Preinsegna

1 - Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività .

Art. 13 - Sorgente luminosa

1 - Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Si distinguono in:

- 1) insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
- 2) diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;

Art. 14 - Cartello

1 - Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Art. 15 - Striscione, locandina e stendardo

1 - Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 16 - Segno orizzontale reclamistico

1 - Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 17 - Impianto pubblicitario di servizio

1 - Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 18 - Impianto di pubblicità o propaganda

1 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegne di servizio, né come preinsegne, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Art. 19 - Sorgente acustica

1 - Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

Art. 20 - Pubblicità con veicoli

1 - La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

a - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";

b - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR.16 dicembre 1992 n°495.

Art. 21- Pubblicità varia.

Per pubblicità varia si intende:

1. La pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
2. La pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
3. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

TITOLI IV

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 22 – Dimensioni e caratteristiche

Si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.05.2007, la quale costituisce parte integrante del presente regolamento avente ad oggetto "*Approvazione piano generale degli impianti pubblicitari. Emanazione direttive nelle more di approvazione del regolamento della pubblicità stradale nei centri abitati e aree esterne*".

TITOLO V

DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

Si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.05.2007, la quale costituisce parte integrante del presente regolamento avente ad oggetto "*Approvazione piano generale degli impianti pubblicitari. Emanazione direttive nelle more di approvazione del regolamento della pubblicità stradale nei centri abitati e aree esterne*".

Art. 24 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

1 - La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali.

2 - E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 m. da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

3 - La pubblicità sonora non può accedere il limite massimo di 60 decibel.

Art. 25 - Riduzione del canone

Il canone è ridotto a metà per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.

Art. 26 - Esclusioni dal canone

1 - Sono esenti dal canone:

a - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d - la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato o dagli Enti Pubblici territoriali;

g - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS);

- k - pubblicità temporanea effettuata da comitati, circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
- l - la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e religiose;
- m - la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- n - la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, di beneficenza.

TITOLO VI

TARIFFE

Art. 27 - Criteri di determinazione del canone

- 1** - L'ammontare del canone dei mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.
- 2** - La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
- 3** - Le tariffe di riferimento sono determinate tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati.
- 4** - Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione, con validità dal 1° gennaio, anche in base al tasso d'inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato.
- 5** - In caso di mancanza dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 28 - Luogo dell' installazione

- 1** - Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'applicazione del canone stabilito nel presente regolamento esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nonché il pagamento di canoni di concessione.
- 2** - I mezzi pubblicitari installati su beni pubblici sono soggetti ad una tariffa superiore di un terzo della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni privati.

Art. 29 - Installazioni permanenti e temporanee

- 1** - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
- 2** - Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
- 3** - Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno.

Art. 30 - Tariffa per le installazioni permanenti, temporanee e senza installazioni.

- 1** - Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
- 2** - Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata della autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.
- 3** - Per le forme di pubblicità senza installazioni il canone è dovuto nella misura indicata nella deliberazione di approvazione del canone. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO VII

CANONE

Art. 31 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

- 1** - Il canone è dovuto al Comune dal soggetto in possesso del Titolo Autorizzativo .
- 2** - E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3** - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 32 - Modalità di applicazione del canone in caso di installazioni

- 1** - Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2** - Il canone per i mezzi poli facciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
- 3** - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4** - Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 5** - Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6** - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come mezzo pubblicitario.

Art. 33 - Pagamento del canone

1 - Per le installazioni permanenti e le altre forme permanenti, la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare, e vanno pagate entro il 31 Marzo.

2 - Se il canone annuale supera l'importo di Euro 2.500,00, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in 2 semestri anticipati.

3 - Per le concessioni temporanee il canone va sempre versato al momento del rilascio del Titolo Autorizzativo.

4 - Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 34 - Sanzioni pecuniarie per la pubblicità

1 - Per l'omessa presentazione della domanda per il rilascio del Titolo Autorizzativo di cui all'art. 4 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone dovuto con un minimo di Euro 51,65.

2 - Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 50% del maggior canone dovuto.

3 - Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto.

Art. 35 - Interessi

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi legali in vigore al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

Art. 36 - Sanzioni Amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 a Euro 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4 - Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

TITOLO IX

Disposizione transitorie e finali

Art. 37 - Autorizzazioni in corso

1 - Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 01.01.2009 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 8.

Art. 38 - Organi competenti

1 - La gestione tecnica e amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio S.U.A.P. per le tipologie di cui al comma 1 dell'art. 4 e al funzionario responsabile del Servizio Tributi per le tipologie di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. I predetti funzionari rilasciano e sottoscrivono gli atti che costituiscono Titolo Autorizzativo e le relative revoche;

2 - La gestione finanziaria spetta al funzionario responsabile del servizio tributi che riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi. A tal fine, il S.U.A.P. trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

3 - Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, il S.U.A.P. trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 39 - Rinvio

Si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.05.2007, la quale costituisce parte integrante del presente regolamento avente ad oggetto *“Approvazione piano generale degli impianti pubblicitari. Emanazione direttive nelle more di approvazione del regolamento della pubblicità stradale nei centri abitati e aree esterne”*.

Art. 40 - Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2010**.

2 - Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

(il presente regolamento è composto da 40 articoli e 15 pagine)